

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 733 DEL 30/04/2026

### **O G G E T T O**

CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN VIA CITTÀ DI PRATO A VAL LIONA DA ADIBIRE AL PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO" TRAMITE IL "CENTRO DIURNO PUNTO E A CAPO" DI LONIGO.

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 775/26

Il Responsabile dell'U.O.S. "Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica" riferisce:

Richiamata la deliberazione n. 1778 del 18/11/2020 con la quale questa ULSS ha approvato il Piano per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi di residenzialità leggera denominati "Abitare Supportato" (A.S.) in applicazione della DGR n. 1673/2018 - allegato D "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale".

Considerato che l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria degli appartamenti di Abitare Supportato è prestata dal Dipartimento di Salute Mentale attraverso l'attività offerta dai Centri Diurni che assicurano la cura, l'assistenza e la riabilitazione degli utenti nei percorsi di Alta Intensità Domiciliare e nei percorsi ordinari di riabilitazione, secondo quanto previsto in materia dai L.E.A.

Ricordato che si tratta di percorsi di co-housing, di residenzialità leggera che rientrano in una progettazione, a cura del Dipartimento di Salute Mentale, in collaborazione con i Comuni, il Terzo Settore, le Famiglie, che tiene conto delle caratteristiche specifiche degli utenti co-abitanti, della loro capacità di integrazione reciproca e nel tessuto sociale di riferimento.

Preso atto che i percorsi di residenzialità leggera, costituiti in appartamenti gestiti dal DSM, mutano nel corso del tempo a seguito della naturale evoluzione dei programmi riabilitativi degli utenti stessi e della disponibilità di nuovi appartamenti o della conclusione dei percorsi riabilitativi che evolvono verso percorsi di completa autonomia.

Atteso che con deliberazione n. 426 del 19/03/2026 questa ULSS ha previsto l'aggiornamento dell'offerta territoriale di residenzialità leggera, nell'ambito della programmazione denominata "Abitare Supportato", con l'introduzione, nel corso del 2026, di ulteriori realtà abitative dislocate in alloggi messi a disposizione del DSM da alcuni Comuni dell'area del D.S.S. Ovest tra i quali si individuano due appartamenti nel Comune di Arzignano, due appartamenti nel Comune di Val Liona e tre appartamenti nel Comune di Valdagno per un incremento complessivo di 16 posti letto rispetto alla disponibilità attuale di 39 posti letto.

Considerato che, nello specifico, in attuazione di quanto sopra, il Comune di Val Liona ha pertanto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 26/02/2026 la concessione gratuita dell'utilizzo di due unità abitative site in via Città di Prato, n. 35/c e 35/d a Val Liona, oggetto di opere di adeguamento con il contributo, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, investimento", 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU del PNRR.

Verificato che gli appartamenti, assegnati allo scopo di cui sopra, si presentano adatti alle necessità, di dimensioni adeguate e rispondenti ai requisiti richiesti per l'inserimento nell'Albo Regionale delle abitazioni di residenzialità leggera, istituito dalla Direzione Programmazione Sanitaria della Regione con Decreto n. 12566 del 13/11/2025.

Dato atto della previsione di assegnare la gestione delle due unità abitative di Val Liona, così come indicato nella deliberazione ULSS n. 426/2026, al Centro Diurno Psichiatrico "Punto e a capo" di Lonigo che, su incarico dell'ULSS, oltre ad assicurare il "patto educativo", monitorerà la gestione e la cura degli appartamenti nonché la capacità degli utenti di assolvere alle necessità di convivenza.

Valutato pertanto, di aderire alla proposta del Comune di Val Liona di sottoscrivere un contratto d'uso delle unità immobiliari in oggetto avente validità di tre anni dalla data di sottoscrizione fatta salva la possibilità di ulteriori e diverse pattuizioni da formalizzare con successivi provvedimenti (Rif.to nota mail del 17/03/2026 agli atti).

Ricordato che tutte le spese per le utenze e per l'ordinaria manutenzione nonché le spese e i tributi inerenti e connessi alla registrazione del contratto saranno assunti e liquidati direttamente dall'ULSS come concordemente previsto nel contratto.

Visto lo schema di contratto conforme alle intese intervenute, allegato e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1), questa ULSS intende procedere all'approvazione ed alla sottoscrizione del medesimo con le modalità ed alle condizioni in esso previsto.

Preso atto che - ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 - è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che per tale ruolo viene individuato l'ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di acquisire in concessione d'uso gratuita le due unità abitative di proprietà del Comune di Val Liona, site in via Città di Prato n. 35/c e 35/d, al fine di destinarle ai percorsi di residenzialità leggera, nell'ambito della programmazione denominata "Abitare Supportato", gestiti dal DSM tramite il "Centro Diurno Psichiatrico Punto e a Capo" di Lonigo;
2. di sottoscrivere il contratto di regolamentazione della concessione d'uso delle due unità abitative, di cui al punto 1) avente validità di tre anni dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di ulteriori e diverse pattuizioni da formalizzare con successivi provvedimenti, nei termini ed alle condizioni precisate nello schema di contratto allegato e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
3. di prendere atto che, relativamente al periodo di vigenza del contratto d'uso, tutte le spese per le utenze e per l'ordinaria manutenzione nonché le spese e i tributi inerenti e connessi alla registrazione del contratto saranno assunti e liquidati direttamente dall'ULSS come concordemente previsto nel contratto;

4. di dare atto che le spese di registrazione del contratto, stimate complessivamente in circa € 250,00, verranno liquidate direttamente dalla Concessionaria e imputate al conto 5803000020 "Imposte e tasse" con copertura nel Bilancio 2026;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonio Nardella, in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica;
6. di demandare al Responsabile dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica tutti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del suddetto contratto di concessione d'uso;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**CONTRATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI DUE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA CITTA' DI PRATO DA ADIBIRE AL PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO" DA PARTE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA TRAMITE IL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO "CENTRO PUNTO E A CAPO" DI LONIGO**

L'anno duemilaventisei il giorno            del mese di            ,

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale, è da sempre parte attiva nel promuovere lo sviluppo del territorio ed impegnata nella realizzazione di tutta una serie di interventi tesi a salvaguardare ed a valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune e che ritiene di rilevante interesse pubblico concorrere in modo determinante alla realizzazione di un sistema di assistenza dei cittadini anche indirettamente tramite l'ULSS n. 8 Berica attraverso specifiche progettualità;
- che l'Amministrazione Comunale di Val Liona è proprietaria di alcuni alloggi siti in via Città di Prato n. 35 a Val Liona;
- che detti alloggi rientrano fra quelli esclusi dall'applicazione delle Leggi Regionali in materia di E.R.P. come da Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 5984 del 13/10/1987;
- che la Legge Regionale n. 14 del 16/05/1997, ed in particolare l'art. 1 comma 3 lettera e), prevede l'esclusione dalle norme che regolano l'E.R.P. per alloggi destinati a comunità o comunque ad attività assistenziali;
- che l'accordo tra il Comune di Arzignano ed il Comune di Val Liona, approvato con deliberazione n. 89 del 14/11/2024, per lo svolgimento in collaborazione delle attività relative alla realizzazione del progetto di PNRR finanziato all'interno della Missione 5 "Inclusione e Coesione, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, sottocomponente 1 Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità sociale, Investimento 1.2 Percorsi di Autonomia per persone con disabilità finanziato dall'UNIONE Europea Next Generation EU del PNRR (CUP F14H22001620006) Progetto Abitare Insieme, prevede l'acquisizione in comodato d'uso da parte dell'ULSS di due unità abitative di proprietà comunale site in via Città di Prato a Val Liona N. 35;

- che l'U.L.S.S. n. 8 Berica tramite il Centro Diurno Psichiatrico "Punto a capo" intende adibire tali appartamenti al percorso "Abitare Supportato" ", previsto e normato dalla DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 "Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss"- allegato D, tramite la gestione da parte del centro diurno "Punto a capo" con sede presso il CSM di Lonigo via Sisana 1, al fine di offrire nuove opportunità terapeutiche e di inserimento ad alcuni utenti con patologia psichiatrica;

- che i due alloggi di via Città di Prato assegnati allo scopo di cui sopra si presentano adatti alle necessità, di dimensioni adeguate e che il Centro Diurno Psichiatrico gestirà su incarico dell'ULSS tali alloggi per le finalità suindicate;

- la Responsabile del Servizio Amministrativo-Tributario, Dott.ssa Pistore Laura, che nel presente contratto rappresenta il Comune di Val Lione, dichiara di avere precedentemente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/11/2024 del Comune di Val Lione;

Tutto ciò premesso

- il **COMUNE DI VAL LIONE**, codice fiscale e partita IVA n. 04078130244, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Laura PISTORE, nata a Lonigo (VI), il 02/07/1965, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VAL LIONE** che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Tributario in forza del Decreto Sindacale di nomina del 29/12/2025 n. 7, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concedente";

- l'**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**, codice fiscale e partita IVA 02441500242, con sede in Vicenza in Via Rodolfi n. 37, legalmente rappresentata dal dott. Assembergs Peter, Direttore Generale, domiciliato per la carica in Vicenza (VI), via Rodolfi n. 37, a quanto qui di seguito autorizzato, con decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 22 del 28/02/2026, di seguito denominato "Concessionario";

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ART. 1 – OGGETTO**

1. L'Amministrazione comunale come sopra rappresentata, dà e concede l'uso gratuito all'ULSS n. 8 Berica, concessionario, che accetta, i due alloggi di proprietà del Comune di Val Liona ubicati in via Città di Prato, n 3 5 i n t . C e D , come evidenziato nelle planimetrie allegate al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. Le unità immobiliari sono censite al catasto fabbricati del Comune di Val Liona come segue:

- App.to Int. C Fg. 4 Mapp. 1109 Sub 3;  
Fg. 4 Mapp. 1109 Sub 12 (garage);
- App.to Int. D Fg. 4 Mapp. 1109 Sub 2;  
Fg. 4 Mapp. 1109 Sub 10 (garage).

2. Gli alloggi vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed è perfettamente noto al Concessionario. L'immobile viene concesso esclusivamente per le finalità indicate in premessa come da deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Val Liona n. 89 del 14 novembre 2024.

Le unità immobiliari oggetto della presente convenzione vengono concesse gratuitamente secondo quanto previsto dall'accordo approvato dalla suddetta deliberazione viste le preminenti finalità sociali del progetto.

**ART. 2 - DURATA**

1. La concessione è valida per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione fatta salva la possibilità di ulteriori e diverse pattuizioni da formalizzare con successivi provvedimenti e accordi.

2. Il concessionario, alla scadenza del termine pattuito si impegna alla restituzione delle unità immobiliari in oggetto al Comune di Val Liona, libere e sgombrere da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

3. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna.

4. Qualora, alla scadenza del presente contratto, il concessionario non provveda alla riconsegna degli immobili liberi e sgomberi da persone e cose, lo stesso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al

Comune in conseguenza del suo comportamento.

### **ART. 3 – OBBLIGHI E GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Per tutta la durata della concessione l’Azienda ULSS n. 8 Berica è considerata, a termine di legge, consegnataria, responsabile e custode della proprietà comunale, che dovrà essere conservata, con la diligenza del buon padre di famiglia, in buono stato di efficienza, salvo il normale degrado conseguente all’uso, in conformità al presente atto, al fine di garantirne la salvaguardia e la integrità nel tempo.

2. L’Azienda ULSS n. 8 Berica dovrà garantire un utilizzo dei locali compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, restando a proprio carico ogni responsabilità relativa. Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni eventuale disfunzione rilevata sui locali utilizzati e sugli impianti.

3. L’Azienda ULSS n. 8 Berica rimane in ogni caso e a tutti gli effetti l’unica controparte titolare e responsabile del presente contratto, anche qualora gestisca i locali avvalendosi di terzi da essa individuati, per la realizzazione del progetto “Abitare Supportato”.

4. Il concessionario garantisce inoltre il Comune di Val Liona contro i danni che allo stesso possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri per eventuali danni derivanti dall’uso degli immobili in oggetto.

5. In caso di inadempimento, il Comune potrà richiedere l’immediata restituzione del bene concesso, determinandosi ipso jure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1456 del codice civile.

6. Alla scadenza del contratto, le riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario resteranno acquisite al Comune di Val Liona senza obbligo di compenso. Di contro tutte le eventuali attrezzature (sedie, tavoli, mobili etc.) e/o impianti installati dal concessionario resteranno di sua proprietà e ne potrà disporre nel modo ritenuto più opportuno senza alcun obbligo di conferirli al Comune di Arzignano.

7. L’azienda U.L.S.S. n. 8 Berica tramite il Centro Diurno Psichiatrico si impegna ad assicurare il dovuto continuo controllo sulla conduzione dell'alloggio onde evitare problemi a cose e persone. Si impegna in particolare a garantire il controllo

dei rapporti con il vicinato, al fine di favorire il massimo inserimento degli utenti e ad evitare la possibile insorgenza di liti o controversie con gli altri condomini e/o vicini.

8. Oltre l'ipotesi di inosservanza dei precedenti punti, nei casi in cui l'U.L.S.S. n. 8 Berica sospendesse l'attuazione del progetto come presentato o qualora nei locali concessi venissero tenute attività illecite o se vi fossero danneggiamenti e/o la conduzione non avvenisse con la dovuta cura, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la presente concessione con un preavviso di tre (3) mesi, in qualsivoglia momento del periodo di validità della stessa, indipendentemente dalla sua scadenza. In tal caso l'U.L.S.S. n. 8 Berica si impegna, nello stesso periodo di preavviso, a rilasciare l'alloggio avuto in concessione, restando a suo completo carico eventuali danni.

9. L'Amministrazione si riserva infine il diritto di sospendere e/o recedere in qualsiasi momento, mediante l'invio di PEC o altro sistema eventualmente consentito, la presente concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:

- caducazione dei presupposti in base ai quali la Concessione è stata rilasciata;
- accertamento di una grave inadempienza degli oneri contrattuali (ad esempio: inosservanza norme di sicurezza, etc.).

10. E' prevista la facoltà di recedere dalla concessione, con il medesimo preavviso di cui sopra, per qualsiasi necessità di interesse pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 4 – ASSICURAZIONI E SPESE**

1 Le parti convengono che le unità immobiliari di cui all'art. 1, in quanto utilizzate per attività istituzionali dell'Azienda ULSS n. 8 BERICA, trovano copertura assicurativa relativamente ai rischi incendio e R.C. verso terzi e per danni all'immobile stesso nelle polizze opportunamente stipulate dall'Azienda stessa, per tutta la durata del contratto.

2 L'Azienda ULSS n. 8 BERICA, tramite il Centro Diurno Psichiatrico si impegna ad assumere tutte le spese derivanti dalla fruizione degli immobili concessi in uso (gas, acqua, energia elettrica, rifiuti), nonché tutte le altre spese derivanti dalla conduzione dell'immobile (le spese di ordinaria manutenzione, come le spese condominiali di

spettanza al concessionario sono a carico del concessionario. Trova in ogni caso applicazione quanto previsto dall'art. 1808 del c.c.).

3 Spetta al concessionario sostenere tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà

4 Le spese relative al presente atto, comprese le spese di registrazione, sono assunte dall'Azienda ULSS n. 8 Berica.

5 Nel caso una successiva normativa applicabile comportasse la variazione di alcune clausole o nel corso della convenzione si rendesse necessario, per disposizioni normative o per pubblico interesse, modificare la presente si precisa che qualunque modifica dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti a pena di nullità.

6 Tutte le controversie che potessero insorgere fra le parti, nell'interpretazione od esecuzione del presente atto, non componibili in via bonaria, saranno devolute al Giudice competente.

7 Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del R.E.U. n. 679/2016 ed esprime consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti e per le finalità precisate nell'informativa.

8 Per quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le norme di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario dichiara di conoscere e specificatamente approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli artt. 2 e 3.

A norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005, le Parti sottoscrivono con firma digitale.

IL COMUNE DI VAL LIONA  
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

### **Informativa sul trattamento dei dati**

#### **Titolare del Trattamento**



Il Titolare del trattamento è Il Comune di Val Liona nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore il Sindaco ...

- **GDPR**
- L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing.      e-mail      a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.
- L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all'indirizzo:


ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Beschin Walter	
Iscritto all'albo: Ingegneri	
Prov. Vicenza	N. 972

Agenzia del Territorio  
**CATASTO FABBRICATI**  
Ufficio Provinciale di  
Vicenza

Comune di Grancona	Protocollo n. VI0211724 del 08/05/2007
Sezione: Foglio: 4 Particella: 1109	Tipo Mappale n. del
Dimostrazione grafica dei subalterni	Scala 1 : 500



PIANTA PIANO PRIMO



Ultima planimetria in data